

## **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

### **Assunzione automatica della qualifica di associazione di promozione sociale:**

Il regolamento attuativo della legge n°383/2000 prevede che l'affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, determina l'automatica iscrizione dell'ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata. Tecnicamente ciò avviene mediante una certificazione rilasciata dal Presidente della FITA Nazionale con la quale si attesta anche la conformità dello statuto dell'ente locale affiliato ai nuovi dettami di cui alla citata legge.

### **Facilitazioni fiscali generiche:**

#### **Imposte sul reddito**

le prestazioni effettuate nei confronti dei familiari conviventi degli associati si considerano effettuate, ai fini fiscali, a quelle effettuate nei confronti dei soci (e cioè sono irrilevanti fiscalmente, salvo che non si tratti di attività commerciali *tout court*)

#### **Imposta sugli intrattenimenti**

Quote e contributi corrisposte ad associazioni di promozione sociale per accedere a manifestazioni da queste organizzate, non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli spettacoli.

#### **Erogazioni liberali**

Tutte le donazioni a favore dell'Associazione sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti qui sotto indicati, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari (causale: donazione)

È inoltre possibile donare all'Associazione il 5 per mille dell'IRPEF.

Benefici per le persone fisiche

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa (Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86

Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) consentono una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.

Benefici per le imprese

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005

Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all'imposta sulle società sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa (Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86

Sono deducibili le erogazioni liberali per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

#### **Tributi locali**

È prevista la possibilità per gli enti locali di deliberare esenzioni ed agevolazioni per gli Enti di Promozione Sociale che abbiano sede nel loro territorio.

## Facilitazioni fiscali specifiche:

- L'attività di organizzazioni viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi di questi o di altri soci di altre associazioni aderenti alla FITA o della FITA stessa, non rivestono carattere di attività commerciale ai fini IRPEG;
- la somministrazione di alimenti e bevande presso bar o esercizi simili situati all'interno della struttura dell'ente, effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è attività commerciale ai fini IRPEG, e IVA;

## Facilitazioni amministrative:

- le associazioni di promozione sociale sono autorizzate per legge a svolgere attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati, con obbligo tuttavia di stipulare idonea polizza assicurativa;
- le associazioni di promozione sociale presentano al comune una denuncia di inizio attività, e sono automaticamente autorizzate a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermi restando gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei locali, ed alle prescritte norme amministrative, ivi compresi i necessari controlli della ASL competente);

## Facilitazioni civilistiche:

- le associazioni di promozione sociale possono ottenere, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifica autorizzazione temporanea da parte del sindaco per somministrare alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico;
- Stato, Regioni, Province e Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, ovvero prevederne l'uso non oneroso per specifiche manifestazioni e iniziative temporanee;
- i crediti delle associazioni di promozione sociale sono privilegiati;
- coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione sono responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'associazione medesima, ma possono essere aggrediti dai creditori dell'ente soltanto dopo che questo sia stato convenuto in giudizio e sia stata accertata l'incapienza del patrimonio associativo.

## Accesso ai fondi pubblici:

- le associazioni di promozione sociale hanno accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, al fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
- Stato, Regioni, Province e Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, anche nei confronti dei terzi;
- accesso al Fondo per l'associazionismo mediante la presentazione di progetti che possono poi venire da quest'ultimo finanziati in tutto o in parte a fondo perduto.